

Repubblica e Cantone
Ticino

Il medico cantonale

Direttiva sulle attività nelle Case per Anziani, Istituti per invalidi, Centri diurni terapeutici e Centri Diurni Socioassistenziali sull'accesso e sulla gestione del personale curante e assistenziale durante l'epidemia COVID-19

Del 17 maggio 2022

Richiamati gli artt. 6, 19 e 40 della Legge federale per la lotta contro le malattie trasmissibili dell'uomo (Legge sulle epidemie) del 28 settembre 2012;

preso atto della Legge COVID-19 e relative Ordinanze COVID-19;

ribaditi gli artt. 19, 23 e 43 della Legge sulla promozione della salute e il coordinamento sanitario (Legge sanitaria) del 18 aprile 1989;

tenuto conto delle decisioni del Consiglio federale del 30 marzo 2022;

richiamate le raccomandazioni più recenti di Swissnos per la gestione COVID-19 negli ospedali acuti;

preso atto della persistenza nella comunità del virus SARS-CoV-2;

vista la necessità di mitigare comunque ancora la propagazione del COVID-19 e di proteggere la salute degli ospiti più vulnerabili;

sentiti la Cellula di monitoraggio e coordinamento COVID-19 e ADICASI,

emana la seguente Direttiva:

Art. 1 Gli Istituti per invalidi, Centri diurni terapeutici e Centri Diurni Socioassistenziali sono chiamati a svolgere le proprie attività in conformità alle norme di igiene del proprio piano di protezione settoriale. Non sono tenuti ad applicare gli articoli seguenti, fatta eccezione per l'art 9.

- ² La presente Direttiva si applica interamente e solamente alle Case per Anziani.
- ³ Ogni attività all'interno del settore di cui alla presente Direttiva avviene, sotto il profilo igienico, in conformità al piano di protezione settoriale.
- ⁴ Tutte le persone che afferiscono agli Istituti di cui alla presente Direttiva vengono definiti "ospiti" ai sensi della presente Direttiva.
- Art. 2 ¹ L'accesso alle strutture è consentito, in regime di autocontrollo, ma solo a persone che hanno un motivo professionale, formativo o relazionale con gli ospiti.
- ² L'accesso è anche ammesso ad esterni, se la Direzione lo autorizza esplicitamente e lo regola, a locali espositivi, di ristoro ed a spazi comuni con scopi ricreativi, culturali, religiosi o simili.
- ³ Le visite sono ammesse nel rispetto di un numero massimo di persone per locale o per stanza e degli orari di visita, definiti dalla Direzione.
- ⁴ In caso di disputa la Direzione è autorizzata a procedere con controlli e decide l'eventuale espulsione.
- Art. 3 È vietato l'accesso a chi ha sintomi COVID compatibili (fa stato quanto indicato dall'UFSP nell'ultima versione aggiornata del documento "*Nuovo Coronavirus (COVID-19) Criteri di sospetto, di prelievo di campioni e di dichiarazione*").
- Art. 4 ¹ All'entrata della Struttura si richiama al rispetto delle misure di igiene e si raccomanda ai visitatori di disinfettare le mani e indossare una mascherina.
- ² Nel contatto stretto con l'ospite nella sua stanza o nel locale visita è obbligatorio l'uso della mascherina chirurgica II o IIR certificata CE, che deve coprire naso e bocca. Essa è richiesta a partire dai 6 anni.
- Art. 5 ¹ Gli ospiti che presentano sintomi compatibili o sospetti per COVID-19 restano in camera fino a ricezione del risultato del test PCR.
- ² In caso di positività vengono gestiti, per analogia, in conformità alle raccomandazioni Swissnoso per gli ospedali acuti.
- Art. 6 ¹ Il personale è soggetto all'obbligo della mascherina nel contatto stretto e protratto con l'ospite.
- ² L'uso della mascherina resta comunque raccomandato a tutto il personale all'interno dell'Istituto per tutto il turno di lavoro.
- Art. 7 ¹ I collaboratori che presentano sintomi di una malattia acuta riconducibile al COVID-19 non lavorano e devono rimanere al proprio domicilio.
- ² Il collaboratore che rientra sul posto di lavoro dopo essere risultato positivo segue, per analogia, le raccomandazioni Swissnoso più recenti per gli ospedali acuti, per quanto applicabile anche al settore di cui alla Direttiva.
- Art. 8 ¹ La Direzione sanitaria coordina e gestisce autonomamente eventuali casi di COVID-19. Una segnalazione all'Ufficio del medico cantonale è richiesta a partire da 3 casi recensiti sull'arco di 5 giorni.

² La Direzione dell'Istituto verifica il rispetto delle norme igieniche accresciute e può richiamare i frequentatori della struttura al rispetto di questa Direttiva.

Art. 9 La presente Direttiva entra in vigore il 20 maggio 2022, sostituisce la Direttiva del 30 marzo 2022 e resta in vigore fino a revoca.

Comunicazione: Alla Direzione sanitaria e amministrativa delle strutture socio-sanitarie (case per anziani) per il tramite di ADICASI; agli Enti Lispi per il tramite dell'Ufficio invalidi; alle Direzioni sanitarie e amministrative dei Centri Diurni Terapeutici tramite UMC; alle Direzioni dei Centri Diurni Socio Assistentziali tramite UACD; alla Divisione della salute pubblica (dss-dsp@ti.ch); alla Divisione dell'azione sociale e delle famiglie (dss-dasf@ti.ch); all'Ufficio anziani e cure a domicilio (dss-uacd@ti.ch), all'Ufficio invalidi (dss-ui@ti.ch).

Il Medico cantonale
G. Merlani

